



COMMISSIONE EUROPEA

**ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE DA APPLICARE ALLE SPESE COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI E DAL FONDO DI COESIONE IN OCCASIONE DEL MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI**

La presente nota ha lo scopo di stabilire orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle irregolarità rilevate nell'applicazione della regolamentazione comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione, durante i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

Quando i servizi della Commissione rilevano siffatte irregolarità nel corso degli audit, devono determinare gli importi delle rettifiche finanziarie applicabili. Nel caso in cui, a seguito della proposta di rettifica presentata dalla Commissione, lo Stato membro non accetti di eseguire direttamente la rettifica in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la rettifica viene applicata da una decisione della Commissione sulla base dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Questi orientamenti intendono coadiuvare i servizi della Commissione a garantire una strategia comune nel trattamento dei casi di irregolarità.

Le autorità di controllo degli Stati membri possono anche accertare irregolarità dello stesso genere nel corso delle rispettive attività di controllo. In questo caso sono obbligati ad effettuare le rettifiche necessarie in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 o dell'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Si raccomanda alle autorità responsabili negli Stati membri di seguire gli stessi criteri e le stesse tabelle per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi durante i controlli previsti dagli articoli 4 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 e dagli articoli 60, punto b) e 62, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché durante altri tipi di controlli e questo senza pregiudicare la possibilità di applicare misure più restrittive.

Le situazioni riprese nella tabella allegata rappresentano i casi rilevati con maggior frequenza. Altri casi che non figurano nella tabella saranno trattati secondo gli stessi principi. Gli importi e le tabelle fissati tengono conto della regolamentazione comunitaria pertinente e dei documenti di orientamento relativi alle rettifiche finanziarie e in particolare delle seguenti disposizioni:

Direttive comunitarie che coordinano le seguenti procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici:

92/50/CEE – appalti pubblici di servizi,

93/36/CEE – appalti pubblici di forniture,

93/37/CEE – appalti pubblici di lavori,

93/38/CEE – appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni,

98/4/CE che modifica la direttiva 93/38/CEE,

97/52/CE che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE,

92/13/CEE – procedure di ricorso in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energie e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni,

89/665/CEE – procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,

2004/17/CEE – appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,

2004/18/CEE – appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,

2005/51/CE che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici,

Direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche,

E inoltre,

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione 2005/15/CE relativa alle modalità di applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazioni degli appalti negli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Le disposizioni e i principi enunciati nel trattato che riguardano in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), la libertà di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), il divieto di discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

Secondo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999 le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici. Disposizioni identiche per il periodo di programmazione 2007-2013 sono previste dall'articolo 9, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1083/2000.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità:

*"Costituisce irregolarità<sup>1</sup> qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."*

Per quanto attiene ai Fondi strutturali, l'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/99, statuisce che *"gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica"* rilevate. *"Le rettifiche consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità"*. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le stesse disposizioni sono previste dall'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Conformemente all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, quando lo Stato membro non effettua le rettifiche finanziarie necessarie, la Commissione può decidere di procedere alle rettifiche finanziarie richieste sopprimendo, in tutto o in parte, la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modifica nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri. Per il periodo di programmazione 2007-2013 disposizioni identiche sono previste dall'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 448/2001,

*"1. L'entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere pari all'importo della spesa erroneamente imputata ai fondi, in base a un principio di proporzionalità.*

*2. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l'importo della spesa irregolare o la soppressione totale della spesa in questione appaia sproporzionata e la Commissione determini, di conseguenza, le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria, essa procede nel modo seguente:*

*a) in caso di estrapolazione, essa utilizza un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche simili;*

*b) in caso di base forfettaria, essa valuta l'importanza della violazione delle norme, nonché l'entità e le implicazioni finanziarie dell'irregolarità riscontrata."*

Disposizioni identiche sono state approvate per il Fondo di coesione relativamente al periodo di programmazione 2000-2006 (cfr. articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 e regolamento (CE) n. 1386/02) nonché dall'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013.

---

<sup>1</sup> Va notato che una definizione di irregolarità – tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, ma adattata, per motivi di chiarezza giuridica al settore delle politiche strutturali, è stata introdotta dal regolamento (CE) n.2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 che modifica il regolamento (CE) n.1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore.

Orientamenti che definiscono i principi, i criteri e le percentuali indicative applicabili dai servizi della Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione.

Gli stessi principi sono stati approvati dal Fondo di coesione, dalla decisione C/2002/2871 della Commissione.

In conformità a questi principi,

*"Lo scopo delle rettifiche finanziarie è di ripristinare una situazione nella quale il 100% delle spese dichiarate ai fini del cofinanziamento da parte del Fondo siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria applicabile."*

*"L'entità della rettifica finanziaria deve essere determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere uguale all'importo della spesa irregolare erroneamente imputata al Fondo nei casi considerati. Tuttavia, rettifiche quantificate specifiche per ogni singola operazione in questione non sono sempre possibili o attuabili o la soppressione totale della spesa in questione appare sproporzionata. In tali casi, la Commissione deve stabilire rettifiche sulla base di un'estrapolazione o di percentuali forfettarie."*

Inoltre, in conformità agli orientamenti:

*"Quando le rettifiche finanziarie non sono quantificabili in quanto dipendono da troppe varianti o perché comportano effetti diffusi, dovrebbero essere applicate rettifiche forfettarie"*

*"Le rettifiche forfettarie sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione individuale e delle implicazioni finanziarie dell'irregolarità".*

Gli importi e le percentuali delle rettifiche finanziarie definiti nella tabella allegata sono applicati ai singoli casi d'irregolarità di non conformità alle disposizioni degli appalti pubblici rilevati. Quando irregolarità sistemiche o ripetute sono determinate nell'applicazione delle disposizioni degli appalti pubblici, rettifiche finanziarie su base forfettaria e/o per estrapolazione (a norma dell'articolo 4 del regolamento 448/2001 o dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1083/2006) possono essere applicate alla totalità delle operazioni e/o dei programmi interessati dalle irregolarità.

Gli importi e le percentuali delle rettifiche finanziarie definiti nella tabella allegata potranno essere maggiorati nel caso in cui venissero presentate alla Commissione richieste di pagamenti irregolari dopo la data o qualora quest'ultima avesse esplicitamente informato lo Stato membro mediante parere motivato, adottato sulla base dell'articolo 226 del trattato, di un'infrazione alla regolamentazione sugli appalti pubblici.

**1. CONTRATTI SOTTOPOSTI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUGLI APPALTI PUBBLICI.**

N.	Irregolarità		<b>Rettifica raccomandata</b>  (Nota n. 1)
1	<b>Mancato rispetto delle procedure in materia di pubblicità</b>	Il contratto è stato stipulato senza rispettare le disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici in materia di pubblicità ad eccezione dei casi riportati al punto 2 qui di seguito. Si tratta di un mancato rispetto grave di una delle condizioni del cofinanziamento comunitario.	<b>100% dell'importo del contratto incriminato</b>
2	<b>Mancato rispetto delle procedure in materia di pubblicità</b>	Il contratto è stato stipulato senza rispettare le direttive comunitarie sugli appalti pubblici in materia di pubblicità ma per il quale si è avuto un grado di pubblicità tale da consentire agli operatori economici situati sul territorio di un altro Stato membro di accedere all'appalto in questione.	<b>25% dell'importo del contratto incriminato</b>
3	<b>Appalti assegnati in assenza di gara ed in mancanza di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili o per lavori, servizi o forniture complementari in assenza di una circostanza imprevista</b>	Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici seguito da uno o più contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulato/i <b>senza rispettare le disposizioni delle direttive "appalti pubblici"</b> in particolare quelle relative al ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di una gara d'appalto a causa di un'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili o per l'assegnazione delle forniture, lavori o servizi complementari.	<b>100% dell'importo del/i contratto/i incriminato/i</b>  <b>Nei casi in cui il totale dei contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulato/i senza il rispetto delle disposizioni delle direttive "appalti pubblici" non superi le</b>

	(Nota n. 2)		<b>soglie delle direttive né il 50% dell'importo del contratto principale, l'importo della rettifica può essere ridotto al 25%</b>
<b>4</b>	<b>Lavori o servizi complementari superiori al limite delle direttive, effettuati in circostanze impreviste</b>  (Nota n. 2)	<p>Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie ma è stato seguito da uno o più contratti complementari superando di oltre il 50% l'importo del contratto iniziale.</p> <p>Gli stessi lavori complementari non costituiscono un'opera distinta a norma dell'articolo 1, punto c) della direttiva 93/37, o del paragrafo 2, lettera a) e del paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 1 della direttiva 2004/18 o un servizio distinto a norma dell'articolo 1, punto a) della direttiva 92/50, o del paragrafo 2, lettera a) e del paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 1 della direttiva 2004/18.</p> <p>Nei casi in cui i lavori o i servizi complementari superino le soglie delle direttive ed essi stessi costituiscano un'opera o un servizio distinti, occorre tener conto del valore globale costituito dalla totalità dei lavori o dei servizi complementari in vista dell'applicazione delle direttive "appalti pubblici".</p> <p>Quando i lavori o i servizi complementari costituiscono un'opera o un servizio distinti che superano le soglie delle direttive, si applica il punto 1 sopraccitato.</p> <p>Quando i lavori o i servizi complementari costituiscono un'opera o un servizio distinti ma che non superano le soglie delle direttive, si applica il punto 21 qui di seguito.</p>	<b>100% dell'importo che supera il 50% del contratto iniziale</b>
<b>5</b>	<b>Mancata citazione dell'insieme dei criteri di selezione e di assegnazione nel</b>	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle norme di pubblicità delle direttive sugli appalti pubblici ma di cui il capitolato d'onori o il bando di gara non citano tutti i criteri di selezione e/o di assegnazione oppure questi ultimi non sono	<b>25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in</b>

	<b>capitolato d'oneri o nel bando di gara</b>	sufficientemente descritti.	<b>funzione della gravità</b>
<b>6</b>	<b>Applicazione di criteri di assegnazione illegali</b>	Il contratto è stato stipulato con l'applicazione di criteri di assegnazione illegali (ad esempio: impiego di un criterio di selezione per l'assegnazione dell'appalto, mancato rispetto dei criteri definiti dal potere aggiudicatario nella gara d'appalto o nel capitolato d'oneri o applicazione incorretta e/o discriminatoria dei criteri di aggiudicazione).	<b>25% dell'importo del contratto. L'importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità</b>
<b>7</b>	<b>Criteri di selezione e/o di attribuzione illegali fissati nella procedura del bando di gara</b>	Casi in cui taluni operatori saranno stati dissuasi dal presentare offerta a causa di restrizioni illegali fissate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri corrispondente (ad esempio l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonché la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione ecc.).	<b>25% dell'importo del contratto</b>  <b>(Una rettifica finanziaria pari al 100% dell'importo del contratto può essere applicata nei casi più gravi in cui esiste l'intenzione deliberata di escludere taluni candidati)</b>
<b>8</b>	<b>Definizione insufficiente o discriminatoria dell'oggetto dell'appalto</b>	Il capitolato d'oneri o il bando di gara contengono una descrizione discriminatoria o insufficiente (in vista di consentire ai candidati di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto).	<b>25% dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità</b>

9	<b>Trattativa durante la procedura di aggiudicazione</b>	L'appalto è stato aggiudicato mediante procedura aperta o ristretta ma l'ente appaltante negozia con i candidati durante la procedura di aggiudicazione ad eccezione dei casi in cui le negoziazioni abbiano avuto come unico obiettivo quello di chiarire o completare il contenuto delle loro offerte o di precisare gli obblighi degli enti appaltanti.	<b>25% dell'importo del contratto. L'importo può essere ridotto al 10% o al 5% in funzione della gravità</b>
10	<b>Riduzione dell'oggetto fisico contrattuale</b>  (Nota n. 2)	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici ma è stato seguito da una riduzione dell'oggetto fisico contrattuale senza ridurre proporzionalmente l'importo del contratto.  (Questa rettifica si applica anche nei casi in cui l'importo della riduzione viene utilizzato per realizzare altri lavori).	<b>Importo che rappresenta la riduzione dell'oggetto fisico</b>  <b>Più</b>  <b>25% dell'importo dell'oggetto fisico finale</b>
11	<b>Riduzione dell'oggetto fisico contrattuale</b>  (Nota n. 2)	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici ma è stato seguito da una riduzione dell'oggetto fisico contrattuale con riduzione proporzionale dell'importo del contratto già effettuata.  (Questa rettifica si applica anche nei casi in cui l'importo della riduzione viene utilizzato per realizzare contratti complementari irregolari).	<b>25% dell'importo dell'oggetto fisico finale</b>
12	<b>Cattiva applicazione di taluni elementi ausiliari</b>	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle direttive "appalti pubblici", ma per il quale non vengono rispettati taluni elementi non fondamentali come la pubblicazione degli appalti aggiudicati.  Nota: Se questo tipo di irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenza finanziaria potenziale, non verrà applicata alcuna rettifica.	<b>2%, 5% o 10% dell'importo del contratto secondo la gravità dell'irregolarità e/o in casi di recidiva</b>

**2. CONTRATTI NON SOTTOPOSTI O PARZIALMENTE SOTTOPOSTI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE SUGLI APPALTI PUBBLICI (APPALTI PUBBLICI IL CUI IMPORTO È INFERIORE ALLE SOGLIE DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE E APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO I B DELLA DIRETTIVA 92/50/CEE, ALLEGATO XVI B DELLA DIRETTIVA 93/38/CEE, ALLEGATO II B DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE E ALLEGATO XVII B DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE.**

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni e i principi del trattato si applicano anche agli appalti pubblici che esulano dal campo di applicazione delle direttive "appalti pubblici". Nel corso dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nel campo di applicazione del trattato CE, gli enti aggiudicatari degli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni e ai principi enunciati nel trattato riguardanti soprattutto la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non-discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco. (*Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici"*).

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee stabilisce che i principi di parità di trattamento e di non-discriminazione sulla base della nazionalità implicano un obbligo di trasparenza che "consiste nel garantire, a favore di ciascun candidato potenziale, un grado di pubblicità adeguato che consenta un'apertura dell'appalto dei servizi alla concorrenza nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (*Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici"*).

Il mancato rispetto di queste disposizioni e principi rappresenta dei rischi per i Fondi comunitari. Rettifiche finanziarie devono quindi essere applicate alle irregolarità rilevate nei contratti non sottoposti o sottoposti parzialmente alle direttive comunitarie. Le percentuali da applicare in funzione del tipo di irregolarità sono le seguenti:

N.	Irregolarità		Rettifica raccomandata
21	<b>Mancato rispetto di un grado adeguato di pubblicità e di trasparenza</b> (Nota n. 3)	Contratto stipulato in assenza di gara adeguata, ciò che implica un mancato rispetto del principio di trasparenza.	<b>25% dell'importo del contratto</b>
22	<b>Appalti aggiudicati senza indizione di gara adeguata soprattutto mancando un'urgenza estrema risultante da eventi imprevedibili o (per lavori o servizi complementari) da circostanze impreviste</b>  (Nota n. 2)	Il contratto principale è stato stipulato dopo una n di gara adeguata, seguito da uno o più contratti accessori (formalizzato/i o non formalizzato/i per iscritto) stipulati in assenza di gara adeguata soprattutto in mancanza di un'urgenza estrema risultante da eventi imprevedibili o (nel caso degli appalti di lavori o di servizi) da circostanze impreviste che li giustificano.	<b>25% dell'importo del/i contratto/i aggiudicato/i senza indizione di gara adeguata</b>
23	<b>Applicazione di criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali</b>	Applicazione di criteri illegali, dissuasivi per taluni candidati a causa di restrizioni illegali fissate nella procedura del bando di gara (ad es.: l'obbligo di avere uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella regione, nonché la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore).	<b>10 % dell'importo del contratto. Questo importo può essere ridotto al 5% in funzione della gravità</b>
24	<b>Violazione del principio di parità di trattamento</b>	Contratti assegnati nel rispetto delle regole di pubblicità ma la cui procedura di aggiudicazione dell'appalto viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori (ad es.: quando l'ente appaltante ha scelto in modo arbitrario i candidati con cui negozia oppure se egli riserva un trattamento privilegiato a uno dei	<b>10 % dell'importo del contratto. Tale importo può essere ridotto al 5% in funzione della gravità</b>

		candidati invitati alla trattativa).	
--	--	--------------------------------------	--

Nota n. 1). L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in funzione dell'importo dichiarato alla Commissione relativo al contratto interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese dichiarate alla Commissione per il contratto in questione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un contratto di lavori stipulato con l'applicazione di criteri di aggiudicazione illegali è di 10 000 000€ Il tasso di rettifica applicabile è del 25% in conformità della percentuale n. 6. L'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è di 2 500 000€ Di conseguenza il cofinanziamento comunitario è ridotto in funzione del tasso di cofinanziamento della misura nel cui ambito è stato finanziato il contratto in questione.

Nota n. 2) Nell'applicazione di questi orientamenti per la determinazione di rettifiche finanziarie per non conformità con la regolamentazione relativa agli appalti pubblici, si può applicare un grado limitato di flessibilità alle modifiche del contratto dopo la sua aggiudicazione, purché (1) l'autorità aggiudicatrice non alteri l'economia generale dell'invito a presentare offerte o del capitolato d'onere modificando un elemento essenziale del contratto aggiudicato, (2) le modifiche, qualora incluse nell'invito a presentare offerta o nel capitolato d'onere, non abbiano avuto un impatto sostanziale sulle offerte ricevute. Gli elementi essenziali dell'aggiudicazione del contratto riguardano in particolare il valore del contratto, la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso.

Nota n. 3) Il concetto di "grado di pubblicità adeguato" deve essere interpretato alla luce della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non sottoposte o parzialmente sottoposte alle direttive "appalti pubblici", in particolare:

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un **obbligo di trasparenza** che consiste nel garantire, a favore di qualsiasi potenziale candidato, **un grado di pubblicità adeguato che consenta un'apertura del mercato alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un' **impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa aver accesso alle informazioni adeguate relative all'appalto prima della sua aggiudicazione**, in modo che, qualora questa impresa lo desiderasse, sarebbe **in grado di manifestare il proprio interesse** per ottenere tale appalto.

b) In taluni casi, considerate le circostanze particolari, quali il valore economico molto ridotto, l'aggiudicazione di un determinato appalto non rappresenterebbe alcun interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri. In tal caso, gli effetti sulle libertà fondamentali dovrebbero essere considerate troppo aleatorie e troppo indirette per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto comunitario primario e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie. Spetta a ciascuna autorità appaltante determinare se l'aggiudicazione dell'appalto prevista presenta o meno un interesse potenziale per gli operatori economici situati in altri Stati membri. Secondo la Commissione, tale decisione si deve fondare su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, come l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche specifiche del settore in causa (dimensione e struttura dell'appalto, pratiche commerciali ecc.), nonché del luogo geografico di esecuzione dell'appalto.